



# COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2015.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 18.00, Sala Consiglio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
ANDREATA ANTON		X	
BASTIANI MARIO	X		
BATTISTI ENRICO	X		
BOSO ERMINIO	X		
CAPRA LUCA	X		
CAPRA MIRCO		X	
CAPRA SERGIO		X	
CAUMO GIORGIO	X		
CRISTIANI DANIELE	X		
DALLEDONNE FABIO	X		
DEGAUDENZ MATTEO		X	
FRAINER SILVIO	X		
GALVAN ENRICO	X		
MANIOTTI MARIA	X		
ORSINGHER ARMANDO	X		
ROSSO EDOARDO	X		
SCHRAFFL GIANFRANCO	X		
SEGNANA MARIAELENA	X		
STEFANI SIMONE	X		
STROPPIA RINALDO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa MARIA COMITE.

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EDOARDO ROSSO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta.

## *Premessa*

gli articoli dall'1 al 14 della legge provinciale approvata il 20 dicembre 2014, disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2014) hanno istituito, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, a decorrere dall'anno 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.);

il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale approvata il 20 dicembre 2014, prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006;

il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale approvata il 20 dicembre 2014, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le delibere in materia di IMIS, comunque denominate, sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui le deliberazioni stesse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo;

l'art. 5 comma 6 della legge provinciale dicembre 2014 stabilisce, inoltre, che "Le aliquote e le detrazioni dell'IMIS sono così determinate:

- a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall'imposta dovuta per tali fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, di 5,5 vani, maggiorata del 15 per cento, come determinato per ciascun comune nell'allegato A, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0% e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.
- b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86%. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 può aumentare l'aliquota fino all'1,31% o diminuirla fino allo 0%.
- c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86%. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 può aumentare l'aliquota fino all'1,31% o diminuirla fino allo 0%, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali.
- d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1%. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari ad € 1.000,00=. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 può aumentare l'aliquota fino allo 0,2% o diminuirla fino allo 0%, ed aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.

Considerato che il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015, sottoscritto in data 10 novembre 2014 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, in attuazione degli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg 1° febbraio 2005 n. 4/L, ha fissato al 15 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ciò premesso e tenuto conto che i commi 4) e 5) dell'articolo 14, della legge provinciale approvata il 20 dicembre 2014, hanno già stabilito nel merito che:

“Per il solo periodo d'imposta 2015, e ferme restando le restanti modalità di applicazioni ivi disciplinate comprese le facoltà in capo ai comuni relative alla articolazione delle aliquote e delle detrazioni e deduzioni, le aliquote di cui all'articolo 5 sono fissate nella seguente misura:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze, lo 0,35%;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze lo 0,895%;
- c) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, lo 0,79%;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola lo 0,1%;

e) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati, lo 0,895%.  
Per il solo periodo d'imposta 2015, e ferme restando le restanti modalità di applicazioni ivi disciplinate comprese le facoltà in capo ai comuni relative alla articolazione dell'aliquota, l'aliquota di cui all'articolo 6 è fissata nella misura dello 0,895%.”

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla luce di quanto sopra riferito;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti 4, espressi per alzata di mano, su n. 17 consiglieri presenti (essendo nel corso della trattazione entrato in aula il Consigliere Sergio Capra),

### delibera

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2015:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze, lo 0,35%;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze lo 0,895%;
- c) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, lo 0,79%;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola, lo 0,1%;
- e) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati, lo 0,895%;
- f) per le aree fabbricabili, lo 0,895%.

2. di determinare nell'importo di Euro 325,87 la detrazione per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

3. di fissare in Euro € 1.000,00 l'importo della deduzione sulla rendita catastale spettante ai fabbricati strumentali all'attività agricola;

4. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento per l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);

6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Con n. 13 voti favorevoli e 4 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L allo scopo di consentire la gestione del nuovo bilancio con l'inizio dell'anno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to sig. EDOARDO ROSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. RUGGERO TRENTIN

---

---

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il **31.12.2014** per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---

Ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **11.01.2015**, a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Borgo Valsugana, 12.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---